REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX | BARI, 3 OTTOBRE 2008 | N. **155**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
j) lo Statuto e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati.
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
h) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
h) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BOVINO (Foggia)
Modifica Statuto comunale
Pag. 18128

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (Brindisi)
Modifica Statuto comunale
Pag. 18128

CONSORZIO AREA SVULUPPO INDUSTRIALE BARI
Statuto del consorzio
Pag. 18129

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI BOVINO (Foggia)

Modifica Statuto comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 15.05.2008 ha ritenuto di approvare la modifica all'art. 32 comma 1 dello Statuto comunale come di seguito riportata:

Art. 32
Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari a sei, compreso il Vice-Sindaco. La composizione numerica della Giunta è individuata dal Sindaco che nomina gli assessori promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco comunica detta nomina al Consiglio nella sua prima seduta successiva alle elezioni. Analogamente il Sindaco comunica al Consiglio nella sua prima seduta successiva utile le eventuali successive nomine o sostituzioni nel rispetto del numero massimo stabilito nel presente comma.

2 OMISSIS
3 OMISSIS
4 OMISSIS
5 OMISSIS
6 OMISSIS

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (Brindisi)

Modifica Statuto comunale

Art. 60
Incarichi esterni area direttiva

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, su proposta del Sindaco, individua il posto dell'area direttiva da coprire ed il soggetto prescelto, senza obbligo di selezione, fornendo le motivazioni che inducono al ricorso all'istituto del contratto di diritto privato ed approva gli schemi di decreto sindacale di nomina e di contratto individuale di lavoro di volta in volta a seconda delle particolari esigenze.
2. La durata dell'incarico è fissata in massimo di anni 5 e, comunque, entro i limiti temporali del mandato del sindaco in corso alla data di sottoscrizione del contratto.
3. L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Sindaco, con proprio provvedimento, definendone la decorrenza, i compiti specifici da assegnare all'incaricato anche in aggiunta a quelli già previsti dalla vigente normativa dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore presso l'Ente.
4. La retribuzione da corrispondere non potrà essere inferiore al trattamento economico complessivo di un Istruttore Direttivo di ruolo dell'Ente, né superare del 10% il trattamento medesimo.
5. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico il soggetto prescelto deve possedere i requisiti previsti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione. Costituiscono requisito indispensabile per l'instaurazione del rapporto di lavoro:il possesso del titolo di studio non inferiore alla laurea prevista per il posto da coprire e l'iscrizione, almeno quinquennale, all'albo professionale, ove prescritto.
6. Per tutte la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti a tempo indeterminato di corrispondente inquadramento.

Art. 60 Bis
Incarichi area direttiva e alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determi-

nato per Istruttori Direttivi e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.

2. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente arrotondando il prodotto all'unità superiore.

3. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

CONSORZIO AREA SVULUPPO INDUSTRIALE BARI

Statuto del consorzio

ARTICOLO 1
(DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE DURATA)

Il "Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari", già "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari" costituito il 13.02.1960 ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti dell'articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 assume la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Bari" (Consorzio A.S.I. Bari).

Fanno parte del Consorzio:
- l'Amministrazione Provinciale di Bari;
- il Comune di Bari;
- il Comune di Bitonto;
- il Comune di Giovinazzo;
- il Comune di Modugno;
- il Comune di Molfetta;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- la Confindustria di Bari.

Il Consorzio ha sede legale in Modugno, Via delle Dalie, n.5, Zona Industriale.

Il Consorzio ha durata indefinita. Esso può essere soppresso con legge regionale con la quale saranno disciplinate, altresì, le modalità di trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali, delle risorse economiche e finanziarie e del personale.

ARTICOLO 2
(ADESIONI)

La partecipazione al Consorzio di altri soggetti pubblici e privati, ove compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e conforme all'interesse pubblico allo sviluppo del territorio di competenza, è deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati.

Al Consorzio possono aderire altri Comuni a condizione che nel territorio degli stessi vengano individuate e recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale aree da affidare alla gestione dello stesso Consorzio. L'adesione si perfeziona con l'approvazione della relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio.

ARTICOLO 3
(AUTONOMIA E RESPONSABILITA')

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 4
(PATRIMONIO)

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai conferimenti dei partecipanti al fondo di dotazione.

In caso di soppressione del Consorzio, il suo patrimonio viene assegnato al soggetto o ai soggetti cui vengono trasferite le funzioni alla stre-

gua delle modalità stabilite alla legge regionale di cui all'articolo 1, ultimo comma, del presente Statuto.

ARTICOLO 5
(PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)

Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello approvato con DPCM del 11.07.1970.

Le varianti allo stesso, in linea con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono approvate con le procedure della vigente normativa regionale.

ARTICOLO 6
(FINALITA')

Il Consorzio ha per oggetto:

- La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;
- L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale 08-03-2007 n.2;
- La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;
- La gestione, nelle aree di competenza, del servizio di pulizia delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché quelli di occupazione di suolo pubblico e di pubblicità. Per lo svolgimento di tali attività il Consorzio, in ragione dei propri programmi di attività e sviluppo, sottoscrive con i singoli Comuni interessati apposite convenzioni volte anche alla determinazione del contributo comunale per tutti i servizi a domanda collettiva;
- Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previe le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori.

ARTICOLO 7
(ESERCIZIO DI ATTIVITA' E FUNZIONI – PARTECIPAZIONI)

Il Consorzio provvede direttamente alla:

1. Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall'articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93;
2. Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
3. Attività di esproprio;
4. Assegnazione, alienazione, locazione di immobili.

All'assegnazione, preassegnazione e concessione di utilizzo in proprio si procede trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della relativa istanza al Comune interessato.

Eventuali osservazioni o pareri resi dal Comune non vincolano comunque il Consorzio.

Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio costituisce una Società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali.

Per la realizzazione di particolari attività e programmi il Consorzio e la costituenda Società sottoscrivono appositi accordi.

II Consorzio può partecipare ad altri Enti e/o Società per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

ARTICOLO 8
(PROVENTI E TRASFERIMENTI FINANZIARI)

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:
- ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio;
- canoni di locazione e di concessione di aree ed immobili;
- corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese;
- contributi annuali dei consorziati di cui all'articolo 9;
- altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti o privati.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo.

ARTICOLO 9
(FONDO DI DOTAZIONE – CONTRIBUTI ANNUALI)

Il fondo di dotazione del Consorzio, ripartito in quote unitarie di euro 25.000,00, è inizialmente stabilito in euro 500.000,00 interamente sottoscritto dai consorziati ad integrazione di quanto eventualmente già versato.

Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni.

Le partecipazioni al fondo di soggetti privati non potranno in alcun caso superare i 3/10 del fondo stesso.

I consorziati versano annualmente al Consorzio, per lo svolgimento della propria attività, un contributo di euro 10.000,00 per ogni quota posseduta.

Il mancato versamento per due esercizi consecutivi comporta la decadenza del consorziato.

ARTICOLO 10
(ORGANI DEL CONSORZIO)

Sono Organi del Consorzio:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11
(COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è costituita dal Presidente del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o da persone dagli stessi delegate nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.

All'Assemblea compete:
a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
c) la determinazione dei compensi agli organi;
d) l'approvazione del Programma triennale di attività;
e) l'approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
f) la costituzione di società di diritto privato;
g) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
h) l'approvazione delle variazioni del fondo di

dotazione;

i) la decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
j) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati e di quelli necessari a ripianare eventuali disavanzi;
k) la deliberazione di contrazione di mutui;
l) l'approvazione dei bilanci di esercizio;
m) l'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio;
n) l'approvazione di Convenzioni con i Comuni.

ARTICOLO 12
(CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare sul bilancio e provvedere in merito a quanto di sua competenza, nonché in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione, oppure richiesto dai Revisori o da un quinto dei suoi componenti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La lettera dovrà pervenire a domicilio dei componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta un numero di componenti rappresentante almeno la metà del fondo di dotazione per l'Assemblea ordinaria e almeno due terzi per l'Assemblea straordinaria.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; quella straordinaria quando sia rappresentata almeno la metà del fondo di dotazione. Tale disposizione si applica anche in caso di eventuali ulteriori convocazioni della stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, tra questi non tenendosi conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con almeno i due quinti dei voti rappresentati.

ARTICOLO 13
(C.D.A.: COMPOSIZIONE - DURATA – INCARICO)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti e nell'ambito di una lista di candidati.

Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere tra i designati degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno delle associazioni di imprenditori consorziate.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per non più di quattro interi esercizi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione chi si trovi in condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco o Presidente di un Ente consorziato; chi

sia incompatibile per legge o si trovi in lite con il Consorzio; i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

ARTICOLO 14
(FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione:

1. è l'organo di amministrazione dell'Ente;
2. svolge funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi dell'attività consortile ed esercita quelle eventualmente delegate dall'Assemblea;
3. nomina, d'intesa con l'Assemblea dei soci, il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
4. Su proposta del Direttore Generale:
   a. elabora il piano industriale e le relative previsioni economico-finanziarie, nonché la proposta di bilancio di esercizio, approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
   b. approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
   c. delibera i regolamenti, le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;
   d. nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;
   e. approva l'assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti e contratti consortili aventi carattere strategico, anche se di importo inferiore a 50.000,00 Euro, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 50.000,00 Euro;
5. riceve periodicamente dal Direttore Generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili, su eventuali assunzioni, trasferimenti o promozione del personale;
6. tramite il Presidente, invia a tutti gli Enti aderenti gli atti fondamentali del Consorzio.

ARTICOLO 15
(PRESIDENTE)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile.

Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di Amministrazione.

ARTICOLO 16
(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l'Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant'altro previsto dall'articolo 2403 e seguenti del CC.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

ARTICOLO 17
(DIRETTORE GENERALE)

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Assemblea dei soci. Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.

Il Direttore Generale:

1. risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione consortile per i profili di propria competenza, e sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Consorzio nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio;
2. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;
3. propone al Consiglio le eventuali nomine dei dirigenti o consulenti;
4. assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL e ne informa puntualmente il Consiglio;
5. provvede alla gestione del personale;
6. propone all'approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 14 comm. 4 lett. e, delibera sugli altri e sottoscrive tutti gli atti e contratti relativi all'attività del Consorzio;
7. provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, nonché all'attuazione dei piani di cui al precedente art. 14 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
8. invia periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale;
9. Il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle proprie competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari.

ARTICOLO 18
(ESERCIZIO – UTILI)

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

ARTICOLO 19
(NORMA FINALE)

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l.- 83100 Avellino